

STATUTO

SENZA FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PARTINICO PA VIA TORINO 120

Numero REA: PA - 330029

Codice fiscale: 06570740826

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"
al N. Rep. 139
N. Racc. 94

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1

DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la società cooperativa sociale denominata

"SENZA FRONTIERE Società Cooperativa Sociale".

ART. 2

SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Partinico (PA).

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

ART. 3

DURATA

La durata della società è fissata fino al 31.12.2100 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO – PREVALENZA – SCOPO E OGGETTO

ART. 4

MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5

PREVALENZA

La cooperativa si avvale prevalentemente e maggioritariamente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. Gli amministratori documentano tale condizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente che il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, 1° comma, punto B9 nonché di eventuali modifiche previste dalla legge.

ART. 6

SCOPO MUTUALISTICO E OGGETTO

La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e

Pro e Atto F. 139
Vito Claudio S'Angel
Albert S'Uner

all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa può aderire, con deliberazione dell'organo amministrativo, ad organismi associativi o federativi del movimento cooperativo ed a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545 septies c.c.

Le adesioni ad Organismi ed Enti del movimento cooperativo saranno deliberate dall'Organo Amministrativo.

La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. I finanziamenti dei soci alla Cooperativa saranno sempre infruttiferi.

È tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La società cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, ha per oggetto:

- La gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell'articolo uno, 1° comma, punto a), della Legge 8 novembre 1991 n.381;

- Lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, 1° comma, punto b), della Legge 8 novembre 1991 n.381, dove persone svantaggiate si intendono quelle indicate all'art. 4 comma 1 della predetta Legge 381/1991.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge 381/1991.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione

degli scopi sociali e, comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- la creazione e gestione di case di riposo, case alloggio, centri diurni, centri socio-educativi-sportivi e centri residenziali adibiti ad attività sociali, socio-assistenziali, socio-sanitarie, culturali, educative, ludico-ricreative, formative, sportive, lavorative e riabilitative per un inserimento socio-abitativo funzionale alle esigenze di tutti coloro che sono riconosciuti dalla legge o dalla società in stato di emarginazione e/o di svantaggio sociale (disabili psichici, disabili fisici, anziani, minori, giovani, immigrati, donne in difficoltà, ex detenuti e tossicodipendenti, persone in stato di fragilità);

La cooperativa, inoltre, si propone di operare per:

- la formazione, l'addestramento, la qualificazione, l'aggiornamento e l'intervento professionale tramite l'istituzione di appositi interventi e servizi quali, ad esempio:
- la consulenza psicologica, psicoterapica, medica e sociale svolta in maniera singola o interdisciplinare nei confronti di singoli, gruppi, istituzioni pubbliche e private;
- l'istituzione di corsi di formazione professionale, di studi e ricerche anche con partners locali, italiani ed europei;
- l'organizzazione e gestione di corsi, seminari, dibattiti e conferenze per la formazione l'aggiornamento, il perfezionamento e la specializzazione per i soci e non per singole figure professionali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Le attività potranno essere svolte sia nei confronti di privati che di enti pubblici.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali, nonché assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, e partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private e altre forme di affidamento per la fornitura di beni e servizi, direttamente o indirettamente (anche in ATI, RTI e altre forme previste dalla legge) inerenti l'oggetto sociale, bandite da enti pubblici e privati.

TITOLO III

SOCI

ART. 7

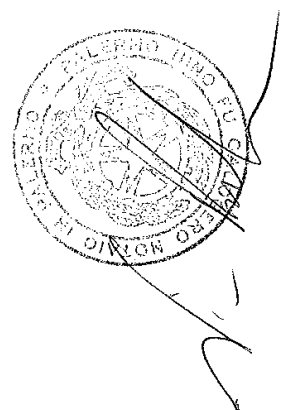
REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è compreso fra un minimo di 3 e un massimo di 19.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.



Marco Antonio Ruffini
Vito Claudio D'Angelo
Alberto A. Maresca

È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

ART. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

-i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

-l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9

QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è pari a euro 500,00.

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere almeno una quota di capitale di importo pari ad euro 500,00.

All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% della quota sottoscritta e l'intero sovrapprezzo; la restante parte è da versarsi entro 60 giorni dall'ammissione.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera l'Assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo.

ART. 10

MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità.

Nella società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la somma di centomila euro.

ART. 11

CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

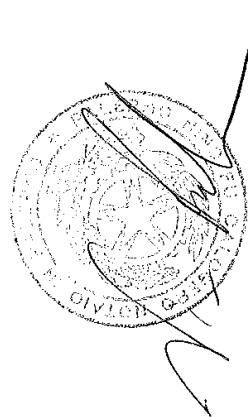
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscriverlo nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ART. 12

VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.



Rec. 11/2022
Visto Claudio D'Angel
Albert D. Mars

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 13

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 14

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° comma c.c.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 15

ESCLUSIONE

L'Organo Amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

- nel caso indicato all'articolo 2531;
- nei casi previsti dall'articolo 2286;
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 17

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

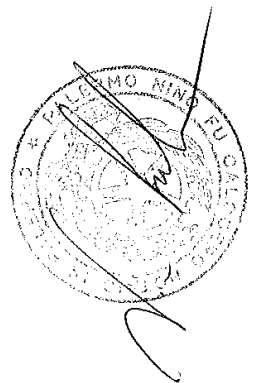
Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.



TITOLO IV

Per il Presidente
Vito Claudio S. Angel
Albert S. M...

PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – BILANCIO

ART. 18

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

a)-dal capitale sociale che è variabile ed è costituito dall'ammontare dei conferimenti effettuati dai soci ordinari e rappresentati da quote ciascuna del valore nominale di Euro cinquecento e zero centesimi (euro 500,00);

b)-dalla riserva legale indivisibile di cui al successivo art .22 , formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto e dalla eventuale tassa di ammissione;

c)-dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

d)-da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'Assemblea.

e)-dall'eventuale riserva straordinaria;

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 19

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Il valore nominale di ciascuna quota, come indicato agli art.9 e 18 del presente statuto, è di euro cinquecento e zero centesimi (euro 500,00).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2° comma del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 20

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 21

RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.

ART. 22

DESTINAZIONE UTILE

Gli utili debbono essere destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo Mutualistico e l'erogazione del ristorno.

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno osservare le seguenti disposizioni di legge:

a)-qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento (30%) degli utili netti annuali.

b)-una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 92 n.59, nella misura del tre per cento (3%).

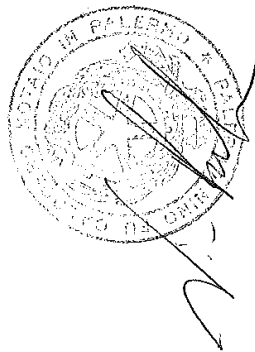
c)-un'eventuale quota a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, in misura non superiore ai limiti stabiliti dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

e)-ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art.21.

f)-un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto.

g)-il resto sarà destinato a riserva indivisibile.



TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 23

Core Rita Pefano
Vito Claudio D'Angel
Albert D. Mey

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- a)-assemblea dei soci
- b)-consiglio di amministrazione o amministratore unico

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 24

DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 25

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o qualsiasi altro luogo in Sicilia.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 26

COMPETENZE E

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

- determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
- approvare i bilanci;
- distribuire gli utili;
- approvare i regolamenti interni;
- procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;

- Kore Ntefote
Vito Claudio S'Angelo
Albert S. May

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 29

ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

ART. 30

ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 31

COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri o da un Amministratore Unico.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun amministratore può essere rieletto fino ad un massimo di 10 mandati consecutivi.

L'Amministratore Unico può essere eletto e restare in carica a tempo indeterminato fino a revoca.

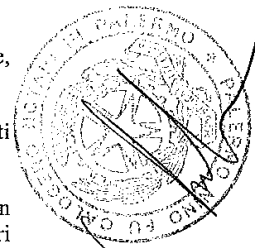
ART. 32

COMPETENZE

L'amministrazione della società è affidata all' Organo Amministrativo, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta all'Organo Amministrativo:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui essa aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recedere, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.



*Per il legale
Vito Claudio D'Angelo
Alberto D'Amico*

L'Organo Amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della cooperativa ai soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 2529 c.c..

L'Organo Amministrativo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore Amministrativo, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 33

POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al Presidente:

a)-dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;

b)-sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III

ART. 34

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

Il socio che intende consultare, personalmente o tramite professionisti iscritti negli Albi di legge, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476, comma 2, deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data di inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

L'organo amministrativo può pretendere che il professionista che assiste il socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.

La consultazione non potrà essere chiesta più di tre volte l'anno e non potrà riguardare esercizi il cui bilancio sia stato già approvato dai soci. La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro della società e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la società.

La società, se richiesto dalla legge o deliberato con decisione unanime dei soci, nomina un organo di controllo in possesso dei requisiti di legge o un revisore.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART.40

Le clausole mutualistiche previste dall'art.2514 del c.c. e previste nel presente statuto per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

E' fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

E' fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole sopra citate con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ART. 41

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Titolo VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l., la legge 381/1991 e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Esente da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1973, Tabella, Art.19.